



COPIA

D.R. n. 492

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca. Emanazione.

IL RETTORE

**VISTA
VISTO
VISTA**

la L. 9 maggio 1989 n.168 ed in particolare gli artt.6 e 16;
lo Statuto di autonomia di questa Università;
la deliberazione n. 73 del Senato Accademico del 19.2.2008, con cui è stato espresso parere favorevole sul Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca;

VISTA

la deliberazione n. 85 del 20. 2.2008 con cui il Consiglio di Amministrazione ha:

Art. 1 - approvato il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca;

Art. 2 - stabilito che la quota del 10% prevista alla lettera a) dell'art. 5 del suddetto Regolamento sarà oggetto di successiva specificazione da parte del Consiglio di Amministrazione, una volta sentite le OO.SS., sulla quota da riservare alla copertura delle spese generali di Ateneo, sulla quota a favore del fondo per l'incentivazione del miglioramento dei servizi e sulla quota a favore del fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione dei dirigenti;

Art. 3 - disposto di chiedere alla Commissione Mista Statuto e Regolamenti di esaminare la problematica connessa all'esonero delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 10 del Regolamento per le commesse di modesto importo e di riferire agli organi di governo. Il parere della predetta Commissione sarà poi sottoposto alla conclusiva valutazione degli Organi di Governo;

Art. 4 - statuito che le attività in essere rimangono disciplinate dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 286 del 21.10.1997;

Art. 5 - raccomandato al Rettore di emanare il Regolamento in oggetto con ogni possibile urgenza;

CONSIDERATA

l'opportunità di fissare all'1 marzo 2008 la data di entrata in vigore del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca;

TENUTO CONTO

che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca;

27 FEB. 2008

p.c.c.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DI DIREZIONE AMM.VA
(Dott.ssa Sabina MASTROLIA)

DECRETA

1. Emanare il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati e la cessione dei risultati di ricerca nel testo come di seguito riportato:



p.c.c. 27 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DIREZIONE AMM.VA
(Dott.ssa Sabina MASTROLIA)

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per committenti esterni, pubblici e privati, e la cessione dei risultati di ricerca

**Articolo 1:
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il seguente Regolamento disciplina - in attuazione di quanto previsto dagli artt. 57 e 58 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità - le prestazioni eseguite dall'Università del Salento, su commissione di soggetti pubblici o privati ed a seguito della conclusione di appositi contratti o convenzioni, che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Università stessa ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Restano in ogni caso escluse le attività svolte per conto di committenti pubblici, nell'ambito di apposite convenzioni, che prevedono obblighi di rendicontazione delle spese non compatibili con quanto disposto dai successivi artt. 4 e 5.
2. L'interesse del committente si intende prevalente quando:
 - a. la convenzione o il contratto di ricerca, consulenza o formazione sono rivolti allo studio di specifici problemi ovvero all'esecuzione di determinate attività, individuate dal committente secondo proprie esigenze e/o programmi funzionali;
 - b. il committente avochi la proprietà dei risultati e/o limiti il diritto allo loro pubblicizzazione.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i finanziamenti erogati, anche tramite la conclusione di contratti o convenzioni, dal MIUR, dagli Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla Legge 20/3/1975, n. 70, e dall'Unione Europea, anche riguardanti attività di consulenza e di formazione. Più in generale, restano esclusi dagli ambiti di applicazione del presente regolamento tutti i finanziamenti in cui l'Università concorra con altri partner alla definizione delle esigenze e dei programmi funzionali di attività pertinenti ai propri fini istituzionali, partecipando alla proprietà dei risultati, anche in quota parte.
4. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte dalle strutture universitarie in misura e con modalità comunque compatibili con i fini istituzionali dell'Università e tali da non pregiudicare il normale funzionamento delle attività. L'esecuzione di tali prestazioni è affidata, di norma, ai Centri di Gestione autonoma (dipartimenti, centri di spesa).
6. Le norme del presente Regolamento, ad esclusione di quelle in materia tributaria, si applicano anche ai rapporti tra strutture interne all'Università, qualora parte dell'attività sia svolta da una struttura diversa da quella a cui è stata commissionata. Tali rapporti vengono regolati contabilmente con l'emissione di note di addebito.

**Articolo 2:
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento, realizzate sulla base di convenzioni, contratti o ordini, vengono classificate in tre distinte tipologie:
 - a) prestazioni disciplinate da tariffario, concernenti analisi, controlli, tarature, elaborazione dati, prove ed esperienze, le quali prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, realizzazione di prototipi;
 - b) prestazioni di ricerca, di servizio, di consulenza e didattiche, ivi comprese quelle



concernenti attività di ricerca e sviluppo, analisi, controlli, elaborazione dati, prestazioni di consulenza, formulazioni di pareri, collaudi, prestazioni di formazione ed ogni altra attività didattica finalizzata, progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;

c) cessione dei risultati di ricerche autonomamente effettuate presso l'Università del Salento.

Articolo 3:
STRUTTURE E PERSONE COINVOLTE

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte individualmente dalle strutture ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo, in misura compatibile con il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.
2. La responsabilità di tali attività è affidata, dalle strutture incaricate del loro svolgimento, di norma ad un docente o ricercatore afferente alle strutture interessate. Se la tipologia dell'attività lo consente, tale responsabilità potrà essere affidata anche a personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore a «D».
3. Qualora la natura della prestazione lo richieda, su proposta del responsabile dell'attività, la struttura potrà affidare parte delle attività da svolgere a personale di altre strutture dell'Università ovvero a soggetti esterni all'Amministrazione, limitatamente alla durata del contratto o della convenzione, nell'ambito della disponibilità finanziaria prevista per tale eventualità e nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti per l'utilizzo di contributi esterni e/o per l'assunzione di personale a tempo determinato, per l'attivazione di collaborazioni a progetto, e di altre forme di lavoro atipico o di altre prestazioni professionali.
4. Gli addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione (titolari di contratto per la collaborazione ad attività di ricerca a norma dell'art. 51, comma 6 della Legge 27.12.1997, n. 449; dottorandi; titolari di borse di studio post-lauream e post dottorato) possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da terzi, previo incarico di lavoro autonomo da parte della struttura interessata, purché tale attività non crei impedimento allo svolgimento delle attività di ricerca e formazione e nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti.

Articolo 4:
TARIFFARIO E CORRISPETTIVO

- 1) Il tariffario di cui all'art. 2 lett. a) è proposto dalla struttura, su deliberazione del proprio Consiglio, e dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, entra a far parte del tariffario dell'Università. Detto tariffario è predisposto tenendo conto dei costi di produzione e dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, gli ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per prestazioni assimilabili. Il Tariffario è aggiornato al variare di tali condizioni.
- 2) Per le prestazioni di cui all'art. 2, lettera b), il responsabile delle prestazioni propone la determinazione del corrispettivo nella fase di formulazione dell'offerta. L'Organo Collegiale della struttura interessata approva il corrispettivo congiuntamente alla forma contrattuale prescelta.
- 3) Nella determinazione della tariffa e/o del corrispettivo dovrà altresì tenersi conto dei seguenti elementi:
 - eventuali costi derivanti dall'acquisto o dall'uso di attrezzature, ivi inclusi la quota parte dei costi di manutenzione;



- costo dei materiali e dei servizi necessari per lo svolgimento della prestazione;
 - eventuali costi di missione del personale dell'università, di personale a contratto a tempo determinato, di contratti di collaborazione a progetto e/o di prestazioni professionali;
 - costi del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo impegnato nella prestazione;
 - spese generali ed oneri della struttura e dell'Amministrazione centrale;
 - eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale;
- 4) L'organo collegiale, nell'approvare il corrispettivo della prestazione per le attività di cui all'art. 2 lett. b), dovrà espressamente dichiarare di aver preso in considerazione quanto previsto dal presente articolo e di ritenere congruo il corrispettivo rispetto ai costi della prestazione.

Articolo 5 **SPESE GENERALI E ONERI**

Le voci che concorrono a determinare le spese generali e gli oneri delle strutture e dell'Amministrazione Centrale, di cui deve tenersi conto nella quantificazione della tariffa e/o del corrispettivo, sono:

- a) quota a copertura delle spese generali di Ateneo pari al 10% del corrispettivo;
- b) quota a copertura delle spese di funzionamento della struttura, da definirsi autonomamente da parte della struttura stessa e comunque non inferiore al 3% del corrispettivo.

Articolo 6: **MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONE**

1. Le prestazioni di ricerca, di servizio, di consulenza e di didattica di cui all'art. 2 lett. b) sono regolate da contratti o convenzioni ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento.
 2. Qualora il rapporto sia regolato da contratto la sua approvazione e sottoscrizione potrà avvenire: - sino ad un importo massimo di € 25.000 con provvedimento del Responsabile del Centro di spesa che sottoscriverà anche il contratto; oltre il predetto importo, previa delibera della struttura interessata.
 3. Qualora la natura del rapporto tra committente e prestatore del servizio lo richieda, questo potrà essere regolato da una Convenzione quadro ai sensi del successivo articolo 7 che disciplini gli aspetti generali, mentre gli aspetti esecutivi ed i relativi corrispettivi possono essere demandati a singoli contratti e/o convenzioni attuative. I contratti attuativi nell'ambito di Convenzioni quadro sono approvati secondo la procedura di cui al precedente comma 2.
 4. Nel provvedimento di approvazione dei contratti, di cui ai precedenti commi 2 e 3, il corrispettivo deve indicare:
 - a) spese generali ed oneri della struttura e dell'Amministrazione centrale di cui al precedente art. 5;
 - b) compensi al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo direttamente coinvolti nell'esecuzione della prestazione, ivi incluso il responsabile della prestazione;
 - c) altri costi di esecuzione della commessa.
- Il provvedimento di approvazione dovrà dichiarare altresì la compatibilità dello svolgimento della prestazione con l'assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura.
- Il Consiglio della struttura definisce, entro 60 giorni dall'approvazione del presente



Regolamento, le percentuali variabili di cui alla lettera d) dell'art. 5 sulla base delle specificità tecniche ed organizzative di ciascuna struttura nonché, eventualmente, delle differenti tipologie di attività.

Qualora il responsabile della prestazione rinunci alla distribuzione dei compensi di cui al comma 4, lettera b), il corrispettivo della commessa verrà ripartito considerando esclusivamente le voci di cui alle lettere a), d) dell'articolo 5 nella misura del 20% per a) e dell'80% per d).

Ove il contratto preveda la cessione dei risultati già acquisiti di una ricerca dovrà essere rispettato quanto previsto nel successivo art. 12.

Articolo 7: CONVENZIONI QUADRO

1. Per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni quadro che rinviino per la loro attuazione a successivi specifici accordi.

2. Tali convenzioni devono indicare le finalità e i settori oggetto della collaborazione; devono inoltre definire il regime degli eventuali risultati scientifici conseguiti in collaborazione tra le parti.

3. Le Convenzioni quadro vengono sottoscritte dal Rettore o da suo delegato e devono essere approvate dagli organi di governo dell'Università, previo parere dell'Organo Collegiale della struttura proponente.

Articolo 8: ELEMENTI DEL CONTRATTO

1. Qualunque sia la modalità di formazione del contratto, esso deve prevedere i seguenti elementi:

- soggetto contraente;
- oggetto del contratto o della convenzione; quando necessario la descrizione delle attività può essere contenuta in un apposito Allegato tecnico;
- decorrenza del contratto;
- termine di scadenza del contratto e/o di consegna al committente dei risultati;
- corrispettivo della prestazione, con esplicita indicazione dell'IVA, se dovuta;
- modalità e termini di pagamento dei corrispettivi;
- regime di proprietà e/o sfruttamento dei risultati;
- foro competente.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito.

Articolo 9: DISCIPLINA FINANZIARIA E FISCALE DEI PROVENTI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. Le strutture che eseguono prestazioni per committenti esterni sono tenute ad osservare le seguenti regole:

- le prestazioni devono essere effettuate a titolo oneroso;
- alle singole operazioni effettuate per la prestazione oggetto di contratto, dovrà applicarsi la normativa I.V.A. vigente;
- i risultati delle prestazioni, qualora previsto da contratto, saranno rimessi al richiedente tramite certificazione a firma del Responsabile della struttura;



- sarà responsabilità di ogni struttura istituire e tenere un archivio dei contratti approvati.

2. Il Responsabile della struttura è tenuto a trasmettere al Direttore Amministrativo gli estremi e gli importi di tutte le tranche di accredito. È inoltre tenuto a riversare le quote di competenza dell'Amministrazione centrale nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 102, comma 7, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

3. Al fine di consentire all'Amministrazione centrale di effettuare i versamenti periodici dell'I.V.A., le strutture sono tenute a versare alla Stessa l'importo risultante a debito dalle liquidazioni dell'I.V.A. (differenza fra I.V.A. sulle prestazioni e I.V.A. sugli acquisti) relative al trimestre di riferimento, secondo le modalità definite dal Direttore Amministrativo.

4. Qualora il modello unico (dichiarazione dei redditi) dovesse determinare un utile derivante dalle attività di cui al presente Regolamento e sul quale graverà l'IRES a carico dell'Amministrazione centrale, tale onere verrà ripartito sulle strutture in relazione al valore complessivo dell'utile delle commesse di ciascuna struttura, secondo le modalità definite da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10: **COMPENSI AL PERSONALE**

1) Il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che collabora direttamente all'esecuzione della prestazione di cui al presente Regolamento è retribuito con provvedimento del Responsabile della struttura, sulla base della proposta del responsabile scientifico. Nella ripartizione a favore di tale personale si dovrà tenere conto:

- della qualifica;
- del tempo dedicato allo svolgimento della prestazione nel rispetto di eventuali limiti previsti dalla normativa vigente;
- della responsabilità derivante dalla eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle prove svolte.

2) La liquidazione dei compensi al personale docente e tecnico amministrativo direttamente impegnato nella prestazione, di cui al comma 1 del presente articolo, avviene a realizzazione anche parziale delle commesse e previo incasso del corrispettivo. Qualora lo svolgimento della prestazione comporti delle variazioni nei costi di esecuzione della commessa, in eccesso o in difetto, rispetto all'articolazione dei costi preventivati, il responsabile dell'attività potrà sottoporre all'Organo Collegiale della struttura una diversa articolazione delle suddette quote relativamente ai punti b) e c) del comma 4, del precedente art. 6, all'atto della ripartizione dei proventi.

Articolo 11: **CLAUSOLE PENALI**

1. Eventuali clausole penali previste nei contratti e nelle convenzioni, di cui al presente regolamento, a carico dell'Università potranno essere accettate solo se di ammontare determinato e purché conformi alle disposizioni di cui all'art. 1382 del Codice Civile.

2. Il pagamento di eventuali penali graverà comunque sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con possibilità di rivalersi, a norma delle disposizioni di leggi vigenti, sui fondi gestiti dal proponente della prestazione.

Articolo 12: **CESSIONE DEI RISULTATI DI RICERCA**



1. Si intende come cessione dei risultati di ricerca la messa a disposizione ad un committente esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.
2. La procedura di affidamento prevede che il committente indirizzi al Direttore della struttura interessata una richiesta di cessione dei risultati di ricerca.
3. L'Organo Collegiale della struttura delibera sulla proposta di cessione determinando il corrispettivo secondo quanto indicato nell'art. 4, in quanto applicabile.
4. Nella delibera della struttura deve essere sempre dichiarato se la ricerca che è oggetto della cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione; in caso affermativo, alla delibera deve essere allegata copia dell'atto contrattuale ovvero debbono essere precisati gli estremi, ed inoltre deve essere acquisita nel verbale l'attestazione del Direttore, sotto la sua personale responsabilità, che la cessione è compatibile con le clausole di tale contratto o convenzione.
5. Il contratto di cessione è definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione e stipulato dal Rettore o da un suo delegato.
6. In caso di risultati brevettabili, alla cessione si devono applicare norme e principi contenuti nel Regolamento dell'Università del Salento in materia di invenzioni.

Articolo 13:

UTILIZZO DEL NOME E/O DEL LOGO DELL'UNIVERSITA' E DEI RISULTATI DELLE PRESTAZIONI

1. Il committente non potrà utilizzare il nome e/o il logo dell'Università del Salento per scopi pubblicitari anche se collegati all'oggetto della prestazione, salva espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale utilizzo dovrà essere concordato e regolato con un corrispettivo a parte.
2. La consulenza e/o i risultati della prestazione non potranno essere utilizzati dal committente quale perizia di parte in vertenze di carattere legale salvo la espressa previsione in tal senso contenuta nel contratto sottoscritto dall'Università.

**Articolo 14:
NORME FINALI**

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I Responsabili delle strutture in attesa dell'istituzione di un apposito archivio informatico devono trasmettere copia dei contratti anche per via telematica e delle convenzioni attuative stipulate ai sensi del presente Regolamento al Rettore. Infine, devono dare comunicazione riepilogativa annuale al Rettore di tutte le attività svolte dalla struttura ai sensi del presente Regolamento.
3. I Responsabili delle strutture sono responsabili dell'applicazione del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

2. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore l'1 marzo 2008.



P.C.C.

27 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DI DIREZIONE AMM.VA
(Dott.ssa Sabina MASTROLIA)

7



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

3. Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce,

26 FEB. 2008



IL RETTORE
(prof. ing. Domenico Laforgia)

M

In comunicazione
All'Albo Ufficiale
Al sito web
A tutte le strutture



p.c.c.

27 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
DI DIREZIONE AMM.VA
(Dott.ssa Sabina MASTROLIA)